



**COMUNE DI
CASTELVETRO PIACENTINO**
(Provincia di Piacenza)

Prot. n. 8343

Ordinanza n. 21/2010

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire, anche per l'anno 2010, mediante l'esecuzione di interventi volti a tutelare la salute e l'igiene pubblica e per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Considerato che nel corso del periodo estivo del 2007 nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da Virus Chikungunya, che ha rappresentato il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza della zanzara tigre;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna ha promosso una serie di iniziative volte alla sorveglianza ed alla lotta della zanzara tigre con l'obiettivo di supportare gli Enti Locali nell'attività di disinfestazione, fra le quali:

- anno 2007 – realizzazione di un sito www.zanzaratigreonline.it, di un depliant informativo e di un video sulla vita e il comportamento di *Aedes albopictus*;
- anno 2008 – organizzazione di eventi di formazione dislocati sul territorio e rivolti ad operatori sanitari e al personale degli Enti Locali preposti all'organizzazione e alla gestione degli appalti di disinfestazione;
- anno 2009 – campagna informativa focalizzata sulle azioni che i singoli cittadini possono mettere in atto sia per contribuire ad abbassare il livello dell'infestazione sia per proteggersi dalle punture.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 280 del 03.03.2008 con la quale è stato adottato, in conseguenza dell'epidemia verificatasi nel 2007, il Piano Regionale per la lotta alla zanzara tigre e la prevenzione della Chikungunya e della Dengue;

Visto il Piano Regionale per la lotta alla zanzara tigre e la prevenzione della Chikungunya e della Dengue – Anno 2009;

Richiamate le precedenti Ordinanze Sindacali n° 38/2007 – prot. 13458, n° 19/2008 – prot. 8664, n° 22/2009 – prot. 7362, aventi ad oggetto "Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes Albopictus*)";

Preso atto che l'eccezionalità e la gravità del fenomeno manifestatosi, comporta un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare da zanzara tigre (febbre da virus Chikungunya), l'intervento principale per la prevenzione di

questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Considerato altresì che, ai fini di contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, qualora si manifestino casi sospetti od accertati di febbre da Virus Chikungunya o situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche, provvedendo nei confronti dei privati con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione dei necessari trattamenti;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l'Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

Ritenuto di stabilire l'efficacia temporale della presente al periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino al **31 ottobre 2010**, periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti che va dalla primavera al mese di ottobre, comunque riservandosi di adottare ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che il Comune ha già provveduto alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Usl competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso la distribuzione gratuita alla cittadinanza di apposito prodotto larvicida in compresse e l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la l.r. 4 maggio 1982, n. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, aree ricreative ecc.), di

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia e diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei

tombini. Tali prescrizioni non si applicano alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;

3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità al fine di consentire un adeguato deflusso delle acque;

4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti, di:

1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

Al proprietari e responsabili o al soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività Industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

Ai responsabili dei cantieri, di:

1. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

PRECISA

che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione di tutti i cittadini e dei soggetti sopra citati, affinché l'attività di disinfestazione effettuata dal Comune e dai soggetti sia pubblici che privati che già provvedono, non sia vanificata.

AVVERTE

che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

che la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 così come previsto dal "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative locali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 24.11.2007.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, l'Ufficio di Polizia Municipale, l'Azienda USL di Piacenza, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di febbre da Virus Chikungunya o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche, provvedendo nei confronti dei privati con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione dei necessari trattamenti.

che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale www.comune.castelvetro.pc.it.

che sia trasmessa copia del presente provvedimento:

- all'Ufficio di Polizia Municipale;
- all'Azienda AUSL di Piacenza – Dipartimento di Sanità Pubblica;

Castelvetro Piacentino, Il 14/06/2010

IL SINDACO
Dott. Francesco Marcotti

